

# **“BORSE DI STUDIO” E “CONTRIBUTI PER L’INSERIMENTO” PER PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA’ ”- CRITERI ATTUATIVI.**

## **Art. 1 – OGGETTO**

Il presente Regolamento, ad esito di positiva sperimentazione attuata dal 1 settembre 2007 al 31 agosto 2008, disciplina anche per il periodo 1 settembre 2008 – 31 agosto 2009 l’attuazione dell’intervento denominato : “Borse di Studio e Contributo per l’Inserimento per progetti finalizzati all’inserimento lavorativo per Adulti in difficoltà”, così come previsto dalla L.328/00 (art. 22), ribadito nel “Piano di Zona” per il triennio 2003-2005, approvato dall’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Luino il 16/12/02 (vedi il punto 3.6.2. nel capitolo “Azioni di settore”) e confermato nel “Piano di Zona 2006-2008: Indirizzi Generali”, anch’esso approvato dall’Assemblea di Ambito in data 22/12/2005.

Detto intervento tende a garantire il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza in un’ottica di integrazione ed efficacia degli altri servizi esistenti e strutturati, consentendo, ove opportuno e conveniente, di operare con maggiore flessibilità e versatilità per il soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini appartenenti alle categorie fragili.

Le “BORSE DI STUDIO” ed i “CONTRIBUTI PER L’INSERIMENTO” vengono proposti ed utilizzati all’interno di un ***Progetto Personalizzato***, elaborato dal Servizio Sociale competente insieme ai destinatari, valutando di volta in volta l’opportunità a secondo delle caratteristiche del soggetto e del suo contesto familiare, della tipologia del bisogno, dell’integrazione con gli altri servizi, della tipologia, disponibilità e qualità delle risposte offerte, al fine di migliorare l’offerta di interventi e servizi integrati.

## **Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il contesto territoriale di riferimento è il Distretto di Luino. La gestione dell’intervento avviene tra i Comuni interessati, in forma associata, e l’Ufficio di Piano.

## **Art. 3 – OBIETTIVI**

Nell’area Distrettuale emergono alcune criticità in ordine ai fenomeni-documentati dai dati raccolti dal Centro per l’Impiego- di espulsione dal circuito produttivo di persone, donne in prevalenza, che per motivi legati all’età o a difficoltà familiari (separazioni, accudimento dei figli) difficilmente riescono a ricollocarsi nel mondo del lavoro. Nello specifico si perseguono i seguenti obiettivi:

### CONTRIBUTO PER L’INSERIMENTO

- Offrire un sostegno economico alla persona beneficiaria del progetto lavorativo e alla eventuale famiglia di appartenenza;

- Riqualificare la persona attraverso percorsi formativi;
- Reinserire nel circuito lavorativo la persona disoccupata ed in cerca di un impiego.

#### BORSA DI STUDIO

- Riqualificare la persona attraverso percorsi formativi;
- Reinserire nel circuito lavorativo la persona disoccupata ed in cerca di impiego attraverso uno specifico orientamento formativo.

### **Art. 4 – DESTINATARI**

I requisiti per poter accedere al percorso di Borsa di Studio e di Contributo per l’Inserimento così come esplicitato dal presente Regolamento sono i seguenti:

- Essere residente, anche di origine extra-comunitaria purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno, in uno dei Comuni appartenenti all’ambito distrettuale di Luino;
- Avere un’età compresa nella fascia 18-65 anni;
- Appartenere ad un nucleo familiare con attestazione ISEE non superiore a € 10.000,00;
- Essere persone ex-detenute o affidate ai Servizi del Ministero della Giustizia (sottoposte a misure alternative o appena terminata la pena) oppure essere donne sole, con grave disagio sociale, che non riescono più a ricollocarsi nel mondo del lavoro.

### **Art. 5 – SOGGETTI CHE SEGNALANO LA SITUAZIONE**

- Il richiedente e/o il suo nucleo familiare;
- I Servizi Sociali Comunali;
- I Servizi Specialistici (Servizi distrettuali, Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Ufficio Esecuzione Penale Esterna);
- Associazioni del volontariato operanti nel territorio.

I soggetti che segnalano la situazione si devono rivolgere al Comune di residenza del richiedente per attivare le procedure di competenza dell’ente locale.

### **Art. 6 – CONTRATTO E PROGETTO PERSONALIZZATO**

#### CONTRIBUTO PER L’INSERIMENTO

Il beneficiario, per il quale verrà definito un Progetto Personalizzato di intervento, stipulerà uno specifico Contratto con il Comune di residenza, coinvolgendo anche il N.I.L. distrettuale ed il “datore di lavoro”, che deve prevedere:

- Obiettivi del percorso lavorativo;
- Modalità realizzative;
- Tempistica;
- Periodicità e modalità di erogazione del contributo;
- Condizioni di rescissione e di decadenza del beneficio.

#### BORSA DI STUDIO

Anche per il beneficiario della Borsa di Studio verrà definito uno Progetto Personalizzato al quale seguirà la stipula di un Contratto con il Comune di residenza e con l'Agenzia mediante la quale si realizzerà la formazione che dovrà prevedere:

- Obiettivi del percorso di formazione professionale;
- Durata e la frequenza così come definite dall'Agenzia Formativa;
- Condizioni di rescissione e di decadenza dello stesso.

### **Art. 7 - MODALITA' ATTUATIVE**

#### CONTRIBUTO PER L'INSERIMENTO

La segnalazione effettuata con le modalità ed i destinatari della stessa di cui all'art. 5 del presente Regolamento, comporterà:

- La sottoscrizione- mediante modulistica predisposta dall'Ufficio di Piano - di idonea istanza per l'accesso all'intervento da parte del richiedente;
- La segnalazione da parte del Servizio Sociale comunale della situazione al competente Servizio distrettuale N.I.L., in conformità con quanto previsto dal successivo art. 10 che consenta:
  - la valutazione delle caratteristiche, dei bisogni e delle motivazioni del richiedente;
  - la definizione del Progetto Personalizzato a cui concorreranno i Servizi Sociali comunali interessati, il Servizio N.I.L. ed il beneficiario dello stesso
- La trasmissione da parte del Comune di residenza del richiedente dell'istanza per l'accesso all'intervento, corredata dal necessario Progetto Personalizzato e del relativo Contratto, all'Ufficio di Piano che provvederà, se previsto all'interno del Contratto sottoscritto, ad erogare direttamente al beneficiario e con cadenza mensile, il contributo per l'Inserimento.

Nel caso che, invece e sempre secondo quanto pattuito nel Contratto sottoscritto, l'erogazione del contributo sia posta a carico del Comune di residenza, l'Ufficio di Piano trasferirà a quest'ultimo le somme necessarie a sostenere la realizzazione dell'intervento. Il Comune di residenza provvederà ad erogarle al beneficiario secondo le modalità e la tempistica recepite nel Contratto sottoscritto.

Qualora ed in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 11 il numero delle istanze pervenute, corredate dal necessario Progetto Personalizzato e del relativo Contratto , fossero superiori alle risorse economiche disponibili per l'azione di cui al presente Regolamento, l'Ufficio di Piano provvederà ad approvare specifica graduatoria unica distrettuale dando corso all'erogazione dei contributi, sia direttamente ai beneficiari sia eventualmente al Comune di residenza degli stessi, secondo la posizione occupata dai richiedenti nella graduatoria unica e comunque sino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili per l'azione.

### BORSA DI STUDIO

La segnalazione effettuata con le modalità ed i destinatari della stessa di cui all'art. 5 del presente Regolamento, comporterà:

- La sottoscrizione- mediante modulistica predisposta dall'Ufficio di Piano - di idonea istanza per l'accesso all'intervento da parte del richiedente;
- la definizione del Progetto Personalizzato e contestuale sottoscrizione del Contratto di cui al precedente art. 6;
- la trasmissione all'Ufficio di Piano dell'istanza sottoscritta, del Progetto Personalizzato e del relativo Contratto perche' lo stesso provveda ad erogare la somma prevista secondo le modalità indicate nel Contratto sottoscritto dal beneficiario e dal Comune di residenza.

## **Art. 8 – COMPITI DELL'UFFICIO DI PIANO**

- Definisce la modulistica idonea alla presentazione delle domande;
- Raccoglie le domande trasmesse dal Servizio Sociale comunale, i Contratti stipulati e i Progetti Personalizzati predisposti con l'apposita modulistica, verificando la completezza della documentazione trasmessa e provvedendo, nel tempo massimo di gg.15 dalla ricezione della stessa, a richiedere al Comune di residenza del richiedente eventuali integrazioni;
- In caso di un numero di richiedenti gli interventi previsti superiori alle risorse economiche disponibili formula la graduatoria unica distrettuale sulla base della pluralità dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 11;
- Eroga le quote previste per la realizzazione degli interventi secondo le modalità ed i tempi previsti nel Progetto Personalizzato e nel relativo Contratto sottoscritto dal richiedente e dal suo Comune di residenza;
- Revoca l'erogazione delle somme relative al Contributo per l'Inserimento o ne ridetermina l'entità qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art.13

## **Art. 9 – COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI**

### BORSA DI STUDIO E CONTRIBUTO PER L'INSERIMENTO

- Forniscono e raccolgono la modulistica compilata dal richiedente ai fini della richiesta d'accesso agli interventi previsti, verificando la completezza della documentazione ed eventualmente richiedendo l'integrazione di quella mancante;
- Mettono in atto tutti gli interventi professionali idonei a valutare la situazione complessiva della persona e del nucleo familiare d'appartenenza;
- Collaborano alla definizione di modalità operative per il superamento del bisogno e la condizione di fragilità con verifiche della situazione sociale ed economica, tenendo conto anche d'altri benefici assistenziali di cui il beneficiario può essere titolare;
- Definiscono il Progetto Personalizzato d'intervento e le modalità operative in collaborazione con il N.I.L. e con eventuali altri servizi specialistici (es.: U.E.P.E) nel caso di interventi finalizzati all'erogazione di Contributi per l'Inserimento, cooperando altresì nel reperimento di idonee risorse territoriali;
- In caso di accesso alla Borsa di studio da parte del richiedente, effettuano attività di monitoraggio e di verifica del progetto, mantenendo i contatti con l'agenzia formativa e con il beneficiario stesso;
- Stipulano il Contratto;
- Inviano entro 15 giorni, dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, le richieste, complete di tutta la documentazione prevista, all'Ufficio di Piano;
- Rispondono, entro 15 giorni dalla ricezione, alle richieste di integrazione documentale trasmesse dall'Ufficio di Piano secondo quanto stabilito al precedente art. 8;
- Effettuano i controlli necessari alla verifica della veridicità dei dati autocertificati e della permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione del beneficio;
- Segnalano, nel caso di accertata non veridicità dei dati dichiarati, il fatto all'Autorità Giudiziaria e/o Finanziaria per le iniziative di competenza e procedono alla revoca dei benefici concessi ed al recupero delle quote indebitamente percepite;
- Mantengono i contatti con la famiglia e con tutti gli attori coinvolti nel progetto d'intervento al fine di garantire l'unitarietà del percorso di supporto e presa in carico;
- In caso di erogazione di Contributi per l'Inserimento, il Comune di residenza comparteciperà allo stanziamento mensile a favore del beneficiario per una quota di € 100,00 per ogni mese di attivazione dell'intervento (fino ad un massimo di mesi 6), garantendo altresì l'assunzione a proprio carico degli oneri previsti per l'apertura della posizione INAIL e delle relative coperture assicurative.

## **Art. 10 – COMPITI DEL NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO**

In caso di interventi finalizzati all'erogazione del Contributo per l'Inserimento, definisce il Progetto Personalizzato in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali e tutti gli eventuali Servizi Specialistici coinvolti: valuta le capacità lavorative, si attiva per la ricerca del lavoro

e delle risorse presenti sul territorio, monitora l'andamento del Progetto stesso, anche ai fini di quanto previsto dal successivo art.13.

## **Art. 11 – MODALITA' E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Fermo restando che la presentazione della domanda potrà essere effettuata solo ed esclusivamente da soggetti appartenenti a nuclei familiari con attestazione I.S.E.E. come indicato all'art. 4, vengono definiti i seguenti criteri plurimi integrati, correlati a specifici indicatori, che consentano la definizione della graduatoria generale di ambito in caso di richieste, presentate nei termini temporali di cui al successivo art. 12, eccedenti l'importo complessivo del finanziamento disponibile per l'azione di cui al presente Regolamento:

1. **Età (anni):**
  - 18 – 25 = 1 punto
  - 26 – 35 = 2 punti
  - 36 – 40 = 3 punti
  - 41 – 50 = 4 punti
  - 51 – 56 = 5 punti
  - 57 - 65 = 6 punti
  
2. **Tempo di disoccupazione:**
  - da 6 mesi ad 1 anno = 1 punto
  - da 1 anno a 3 anni = 2 punti
  - più di 3 anni = 3 punti
  
3. **Figli a carico:**
  - 1 figlio = 1 punto
  - 2 figli = 2 punti
  - 3 figli = 3 punti
  - > 4 figli = 4 punti
  
4. **Valore I.S.E.E. (€)**
  - da 0 a 2000 = 4 punti
  - da 2000 a 4000 = 3 punti
  - da 5000 a 7000 = 2 punti
  - da 8000 a 10.000 = 1 punto

## **Art. 12 – RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE, ENTITA' E DURATA DEGLI INTERVENTI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO**

**Il budget previsto per le azioni di cui al presente Regolamento ammonta a complessivi € 19.000,00.**

Il periodo in cui sarà possibile effettuare le segnalazioni secondo quanto previsto dall'art. 5 è il seguente : 1 settembre 2008 –1 ottobre 2008.

Eventuali segnalazioni successive potranno dar corso all'attivazione delle procedure previste al precedente art.7 in ragione della residua disponibilità di fondi.

### CONTRIBUTO PER L'INSERIMENTO

Il periodo di erogazione del Contributo per l'Inserimento non potrà essere superiore ai mesi 6.

Il Contributo per l'Inserimento non potrà eccedere la somma complessiva di € 3.000,00 (€ 500 per mesi 6), di cui € 600 (€ 100 per ogni mese di attivazione dell'intervento) saranno a carico del Comune di residenza del beneficiario così come previsto dal precedente art.9.

Per le modalità ed i tempi di erogazione del Contributo per l' Inserimento si rimanda a quanto espressamente indicato nel Progetto Personalizzato e nel relativo Contratto, così come stabilito nel precedente art. 6.

Il suddetto Contributo per l'Inserimento non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con altre provvidenze erogate dagli Enti Locali e dagli istituti previdenziali.

#### **BORSA DI STUDIO**

Per la Borsa di Studio il valore economico massimo posto a carico del Piano di Zona non potrà superare la somma totale di € 1.500,00.

E' facoltà del Comune di residenza del beneficiario integrare eventuali quote aggiuntive necessarie per attivare il percorso formativo previsto.

### **Art. 13 – CESSAZIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'INSERIMENTO O SUA EVENTUALE RIDETERMINAZIONE**

**La corresponsione del Contributo per l'Inserimento viene revocata nei seguenti casi:**

- Reperimento da parte del beneficiario di altre risorse tali da renderlo autonomo;
- Mancato rispetto degli accordi stabiliti all'interno del Contratto;
- Esito negativo dell'esperienza lavorativa in corso e soggetta a Contributo per l'inserimento verificato da parte dei competenti Servizi (N.I.L.).

La corresponsione verrà revocata dal momento dell'accertamento d'ufficio della sussistenza delle suddette condizioni e sarà comunicata per iscritto con raccomandata r.r. all'interessato.

Avverso alla revoca del Contributo per l'inserimento per il ricorrere di uno o più dei motivi sopra indicati, il beneficiario può presentare, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, motivato ricorso indirizzandolo al Dirigente competente che, entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in merito all'accoglienza o al rigetto dello stesso.

Ove le motivazioni del ricorso fossero riconosciute valide, la corresponsione verrà immediatamente ripristinata e, ove fosse accertato il bisogno, sarà reintegrato anche il periodo di interruzione intervenuto. L'Ufficio di Piano, d'altro canto, si riserva, ove ne ricorrano le circostanze e l'interesse, ad agire per la restituzione delle risorse economiche indebitamente percepite non esclusa l'azione legale.

**L 'entità del Contributo per l'inserimento erogato puo' essere rideterminata in ragione delle seguenti situazioni:**

- qualora si verificano assenze, anche non continuative, ingiustificate o non motivate dal beneficiario dell'intervento ma tali da non configurarsi, a giudizio dei Servizi specialistici coinvolti, quale condizione per il venir meno degli accordi stabiliti all'interno del Contratto sottoscritto. In tale circostanza l'entità della somma erogata sarà determinata in modo proporzionale ai giorni di presenza lavorativa effettivamente maturati.